

DURC AL 30 APRILE: MODALITA' D'INVIO ANCHE TRAMITE PEC

Il Ministero del Lavoro indica le modalità per l'invio telematico del modulo di autocertificazione. L'attestazione della mancanza di violazioni sulle condizioni di lavoro, indispensabile per poter fruire dei benefici contributivi e normativi, va presentata dai datori di lavoro una sola volta entro il 30 aprile prossimo, con impegno a comunicare le modifiche. Il modulo deve essere siglato con firma digitale certificata e deve essere accompagnato dalla copia (immagine scannerizzata) di un documento di identità valido. **Restano valide le vie alternative del fax o della raccomandata A/R.**

La firma digitale, o firma elettronica qualificata, basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche, è un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta.

Il ministero del Lavoro, con la [circolare n. 10 del 1° aprile 2009](#), indica le modalità per l'invio telematico del [modulo di autocertificazione](#), che attesta la mancanza di violazioni sulle condizioni di lavoro, che i datori di lavoro devono presentare una sola volta (impegnandosi a comunicare le modifiche) entro il 30 aprile prossimo per poter fruire dei benefici contributivi e normativi.

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e presentata dal rappresentante legale in quanto si tratta di un'autocertificazione e il Consulente del lavoro non si può sostituire al datore di lavoro nel sottoscriverla.

Con il nuovo modello di autocertificazione viene cancellato il precedente modello SC37 istituito dall'Inps e decisamente criticato dai Consulenti del Lavoro perché richiedeva dati non previsti dalla norma.

[Leggi il commento](#)

DURC, al 30 aprile l'invio del modello

Check up sulle violazioni in materia di lavoro commesse e contestate dal 31 dicembre 2007. Scade infatti a fine mese il termine per l'invio delle autocertificazioni sull'assenza di violazioni che costituiscono causa ostativa al rilascio del DURC da parte dei datori di lavoro che hanno goduto di agevolazioni contributive dal 31 dicembre 2007 al 30 aprile 2009.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, ai fini del godimento di agevolazioni contributive, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il medesimo decreto, all'articolo 3 comma 4, impone agli Istituti previdenziali di verificare d'ufficio se il datore di lavoro ha i presupposti per l'ottenimento del DURC senza necessità di provvedere materialmente all'emissione.

Oltre al requisito della regolarità contributiva, tuttavia, è previsto che il datore di lavoro non sia incorso in irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro. L'articolo 9 del decreto stabilisce che impedisce il rilascio del DURC la violazione da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro prevista nell'allegato A al provvedimento (si veda box a fianco). Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni previste ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, recependo le istanze di semplificazione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha previsto che l'autocertificazione va inviata (anche in via telematica) alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata prima della richiesta dell'agevolazione. Coloro che invece abbiano usufruito di agevolazioni prima del 30 aprile 2009 dovranno provvedervi entro tale data. L'invio peraltro potrà essere effettuato una sola volta salvo modifiche a quanto dichiarato la prima volta. In questa ipotesi il datore di lavoro dovrà produrre una nuova autocertificazione. Con il nuovo modello di autocertificazione viene cancellato il precedente modello SC37 istituito dall'Inps e decisamente criticato dai Consulenti del Lavoro perché richiedeva dati non previsti dalla norma.

Le violazioni che rilevano sono quelle commesse dall'entrata in vigore del decreto e perché costituiscano causa ostativa è necessario che siano state accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Allegato A al D.M. 24 ottobre 2007

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC
Articolo 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi

Articolo 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Art.22, comma 3 lett a), D.Lgs.n.494/1996	12 mesi
Art. 89, comma 1 e comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 626/1994	12 mesi
Art. 77, comma 1, lett. a) e B), D.P.R. n.164/1956	12 mesi
Art.58 D.P.R.n. 303/1956	12 mesi
Art. 389, comma 1 lett. a) e b), DPR n.547/1955	12 mesi
Art.22, comma 12, D.Lgs 286/1998	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, D.L.n.12/2002, conv. con modif. dalla L.n.73/2002 (come modificato dall'articolo 36 bis del D.L. n.223/2006 conv. dalla L. n.248/2006)	6 mesi
Articoli 7 e 9 del D.Lgs n. 66/2003	3 mesi